

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	2	Interpellanze e interrogazioni	7
Missioni valevoli nella seduta del 25 febbraio 2003	2	(Sezione 1 – Incarichi extragiudiziali)	7
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	2	(Sezione 2 – Linea aerea Roma-Albenga) .	8
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti) ..	3	(Sezione 3 – Misure di sicurezza presso l'aeroporto di Forlì)	8
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4, 5	(Sezione 4 – Responsabilità dell'incidente occorso in località Serreti – Savona – ad un velivolo della protezione civile)	9
Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	5	Disegno di legge n. 2145	11
Nomine ministeriali (Comunicazioni)	5	(Sezione 1 – Questioni pregiudiziali per motivi di costituzionalità)	11
Parere parlamentare su atti del Governo (Ritiro della richiesta)	6	(Sezione 2 – Questione pregiudiziale per motivi di merito)	16
Atti di controllo e di indirizzo	6		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 25 febbraio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiaco, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Scherini, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tarditi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 24 febbraio 2003 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

FIORI: « Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dall'ICI per l'abitazione principale » (3710).

Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 24 febbraio 2003 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal ministro per i beni e le attività culturali:

« Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive » (3709).

Sarà stampato e distribuito.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di

legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

MAZZOCCHI ed altri: « Disposizioni in materia di repressione della contraffazione e dell'abusivismo commerciale » (3683) *Parere delle Commissioni I, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

VIII Commissione (Ambiente):

BULGARELLI ed altri: « Istituzione del Corpo nazionale di protezione civile » (2868) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MANTINI ed altri: « Riordino del Consiglio superiore dei lavori pubblici » (3536) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XI, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

FOTI ed altri: « Legge quadro sull'accesso alla casa di abitazione » (3628) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

FOTI ed altri: « Norme per l'attribuzione delle prime quattro mensilità di pensione non corrisposte agli insegnanti delle scuole statali collocati a riposo » (3469) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

PEZZELLA ed altri: « Modifica all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di agevolazioni per le assunzioni di disabili » (3498) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e XIV.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

CENNAMO ed altri: « Disposizioni in materia di riorganizzazione delle attività

informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze » (3261) *Parere della I Commissione.*

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 delle legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Piombino, per gli esercizi dal 1997 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 136).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione « La Quadriennale di Roma », per gli esercizi dal 1998 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 137).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

La Corte dei conti – sezione del controllo sugli enti – con lettera in data 17 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa

relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Palermo, per gli esercizi dal 1997 al 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 138).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato — con lettera in data 22 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2003/G, emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 24 gennaio 2003, e la relativa relazione, concernente gli esiti dell'indagine su « Annullamento dei crediti derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti classificati del tutto inesigibili e recupero dei crediti già iscritti a campione demaniale o per i quali prima dell'entrata in vigore del regolamento di semplificazione n. 260 del 1998 è stata solo effettuata la richiesta di iscrizione ».

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 24 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo (ISMEA) per l'esercizio 2000.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 139).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione

(Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera del 13 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PASETTO ed altri n. 9/3449/4, modificato e accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 dicembre 2002, concernente l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla VI Commissione (Finanze), competente per materia.

Trasmissione dal ministro della salute.

Il ministro della salute, con lettera del 17 febbraio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'impegno assunto in risposta all'interpellanza TOLOTTI n. 2/00317, nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2002, concernente l'utilizzo della terapia elettroconvulsivante.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettere del 17 febbraio 2003, ha trasmesso due note relative all'attuazione data agli ordini del giorno in Assemblea ORICCHIO ed altri n. 9/1696-B/1 e VOLONTÈ ed altri n. 9/1696-B/17, modificati

e accolti come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 giugno 2002, concernenti l'utilizzazione dei dirigenti statali privi di incarico.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), competente per materia.

Trasmissione dal ministro delle attività produttive.

Il ministro delle attività produttive, con lettera in data 19 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2001 dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con allegati il bilancio di previsione, con relative variazioni, i conti consuntivi e la pianta organica, riferiti alla medesima annualità.

Questa documentazione sarà trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.

Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 24 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi (doc. CIII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il Ministero dell'interno, con lettere in data 19 febbraio 2003, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo il 18 agosto 2000, n. 267, ha dato comunicazione dei decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Sava (Taranto), Porto Tolle (Rovigo), San Massimo (Campobasso), Sacrofano (Roma), Caiazzo (Caserta), Trescore Cremasco (Cremona), Chiavari (Genova), Isca sullo Ionio (Catanaro).

Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazioni di nomine ministeriali.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione relativa al conferimento al dottor Gregorio PRESTINACI dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore del servizio del personale dell'Istituto superiore di sanità.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla XII Commissione permanente (Affari sociali).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 febbraio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni relative al conferimento al dottor Giuseppe CAMMARERI e al dottor Pasquale GIANCOLA di incarichi di studio, a norma dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tali comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione permanente (Affari costituzionali) e alla VII Commissione permanente (Cultura).

Ritiro della richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato di ritirare richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno

2002, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione marittima ed aerea (166).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

(Sezione 1 – Incarichi extragiudiziali)**A) Interpellanza**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere – premesso che:

in data 20 gennaio 2003 il quotidiano *Il Corriere della Sera* ha pubblicato in prima pagina, a firma del giornalista Gian Antonio Stella, un articolo intitolato « Ritornano gli arbitrati d'oro per i giudici *double face*. Il capo di gabinetto del *premier* chiamato a dirimere un conflitto tra privati e Farnesina ». Nell'articolo, fra l'altro, sostanzialmente si afferma che:

1) numerosi magistrati dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, quale giudice di primo grado, avverso le determinazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di incarichi extraistituzionali;

2) numerosi magistrati amministrativi, pur essendo in posizione di fuori ruolo come giudici ed in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, continuano a percepire a carico della giustizia amministrativa il trattamento economico loro riservato quali magistrati;

3) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri – alla richiesta inoltrata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sui compensi corrisposti al medesimo Segretario e ad altri magistrati impegnati in

attività di collaborazione con il Governo – ha opposto un diniego, adducendo esigenze di tutela della riservatezza;

in data 21 gennaio 2003 *Il Corriere della Sera* ha pubblicato una lettera del dottor Antonio Catricalà, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente alcune precisazioni cui l'autore dell'articolo sopra citato ha replicato, confermando quanto già pubblicato;

sempre in data 21 gennaio 2003 il Garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, con una nota resa pubblica dalle agenzie di stampa e ripresa su *Il Corriere della Sera* del 22 gennaio 2003, sotto il titolo « Arbitrati d'oro, il garante per la *Privacy* favorevole alla trasparenza », ha ricordato che « la specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell'Autorità dell'ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e altri *manager* pubblici. Tali disposizioni – ha precisato il Garante – sono peraltro antecedenti alla cosiddetta legge sulla *privacy* del 1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili. La stessa legge sulla *privacy* ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro

informazioni di carattere personale, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali» —:

se corrisponda al vero quanto citato al punto 1) della premessa e, in particolare, se non si intendano adottare iniziative normative tali da assicurare una composizione del collegio giudicante capace, al massimo possibile nel quadro anzidetto, di ridurre gli inconvenienti derivanti dall'essere, quella in questione, l'ultima ipotesi di « giurisdizione domestica » (restando fuori da tale qualificazione la giurisdizione relativa al personale delle Camere, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, per la quale gioca un ruolo determinante la posizione costituzionale degli organi di appartenenza);

se corrisponda al vero quanto indicato al punto 2) della premessa, tenuto conto che l'autonomia finanziaria di cui è dotato ormai ogni settore della pubblica amministrazione comporta che lo stesso affronti la spesa indispensabile per il proprio esclusivo funzionamento;

quale sia l'orientamento del Governo in merito a quanto affermato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri — nonostante il citato parere dichiaratamente opposto dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali — in ordine alle pretese esigenze di riservatezza addotte a ragione del diniego di comunicazione di dati relativi al trattamento economico del personale di magistratura con incarichi presso i ministeri;

se, infine, corrisponda al vero la notizia, riferita nell'articolo de *Il Corriere della Sera* citato in premessa, circa l'attribuzione della presidenza di un collegio arbitrale al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente ad una controversia in cui era parte il ministero degli affari esteri, nel momento in cui lo stesso ministero era affidato, *ad interim*, al Presidente del Consiglio dei ministri.

(2-00611) « Soda, Boato, Fanfani ». (23 gennaio 2003)

(Sezione 2 — Linea aerea Roma-Albenga)

B) Interpellanza

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere — premesso che:

nella primavera del 2002 si è attivata una linea aerea da parte dell'Alitalia con la tratta Albenga/Roma;

tale linea giornaliera ha avuto un risultato positivo con una risposta molto soddisfacente da parte degli utenti;

pertanto, il risultato economico e funzionale giustifica la permanenza del volo, con una conseguente positiva ricaduta sul territorio;

da fine ottobre 2002 l'aereo destinato alla linea Albenga/Roma non decolla, senza alcuna giustificabile spiegazione;

tutto ciò crea disorientamento e sconcerto, con danno all'immagine dell'aeroporto;

tale situazione di incertezza per il futuro dell'aeroporto appare nociva per tutta l'economia del territorio —:

se non intenda intervenire affinché siano urgentemente rimossi gli ostacoli o le motivazioni che, ingiustificatamente, impediscono il proseguimento di un servizio importante e utile alla collettività.

(2-00533) « Nan ».

(6 novembre 2002)

(Sezione 3 — Misure di sicurezza presso l'aeroporto di Forlì)

C) Interrogazione

SEDIOLI. — Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno. — Per sapere — premesso che:

in data 15 ottobre 2001 all'aeroporto di Forlì sono state violate le norme di sicurezza e sono stati superati varchi non am-

messi ai passeggeri, fino al punto di permettere all'invio di una trasmissione televisiva, non appartenente alla lista dei passeggeri e non sottoposto ad alcun controllo, di raggiungere e di salire su un aereo in sosta, sul quale si stavano compiendo operazioni di carico prima del decollo;

la Seaf (società di gestione dell'aeroporto di Forlì) aveva da tempo presentato all'Enac, per l'approvazione, un progetto definitivo e con copertura finanziaria per realizzare infrastrutture volte ad impedire l'accesso di estranei nell'area aeroportuale —:

quali misure, quali interventi e quali maggiori forze il Ministro dell'interno abbia messo a disposizione dell'aeroporto di Forlì per accrescere la sicurezza dello scalo forlivese, di fronte all'emergenza che si è determinata dopo gli attentati negli Stati Uniti;

quali provvedimenti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda assumere per favorire la rapida realizzazione delle misure previste dalla Seaf per far fronte ad una crescita, nella sicurezza, dell'aeroporto di Forlì. (3-00333)

(18 ottobre 2001)

(Sezione 4 – Responsabilità dell'incidente occorso in località Serreti – Savona – ad un velivolo della protezione civile)

D) Interrogazioni

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.* — Per sapere — premesso che:

in data 1° gennaio 2002 un velivolo CL 415 della Protezione civile (sigla I-DPCN), in località Serreti (Savona), in volo di addentramento, urtava fili ad alta tensione con un'ala, perdendo, nell'impatto, una sezione della stessa denominata «Winglet», ritrovata poi dai carabinieri durante un'ispezione;

risulta che il pilota, nonostante il grave sinistro, continuava il suo volo atterrando alla base di armamento di Roma Ciampino;

la società Sorem srl, che ha in esercizio dalla Protezione civile il velivolo, non risulta avere denunciato l'episodio alle autorità competenti per la sicurezza del volo (Ansv ed Enac);

i due enti preposti alla sicurezza del volo avrebbero avuto conoscenza del gravissimo episodio da un giornalista del quotidiano genovese *Il Secolo XIX*;

è bene sottolineare, fra l'altro, l'oggettivo pericolo di un volo dalla Liguria sino a Roma Ciampino, con un serio danno ad una superficie portante che poteva aver creato una forte compromissione della sicurezza del volo, con grave rischio per i cittadini e per i piloti medesimi —:

se risulti l'episodio di cui alla premessa del presente atto di sindacato ispettivo;

se sia stato accertato che Sorem srl non abbia denunciato l'episodio medesimo alle autorità competenti;

quali provvedimenti abbia assunto l'Enac nei confronti di un comportamento omissivo tanto grave da parte di Sorem srl;

se non si ritenga di dover valutare tale episodio dal punto di vista dell'inadempimento contrattuale, dovendosi verificare costantemente il puntuale rispetto di tutte le obbligazioni gravanti sulla società che ha assunto la responsabilità della gestione del servizio antincendio. (3-00717)

(20 febbraio 2002)

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

a seguito del gravissimo episodio occorso all'aeromobile CL 415 marche I-

DPCN in data 1o gennaio 2002 in località Serreti (Savona), la commissione consiliare sicurezza volo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile si è riunita per discutere le problematiche della società Sorem srl, che ha in esercizio i *canadair* della Protezione civile, su cui grava la responsabilità dell'incidente in questione;

il dipartimento sicurezza dell'Enac ha doverosamente sospeso dall'attività i piloti ed il direttore operazioni volo, richiedendo alla stessa Sorem srl l'individuazione di un sostituto del direttore operazioni volo;

si ha la sensazione, peraltro, che l'Enac abbia deciso di ridurre la gravità dell'episodio, colpendo le persone diretta-

mente responsabili e volutamente ignorando le responsabilità contrattuali della società Sorem srl;

tale tipo di iniziativa da parte dell'Enac appare chiaramente riduttiva e protettiva di una società che gestisce l'attività aerea antincendio facente capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri —:

quali determinazioni intenda assumere per far sì che l'Ente nazionale per l'aviazione civile affronti la questione del grave episodio accaduto a Serreti (Savona) in data 1o gennaio 2002, in relazione alle responsabilità della Sorem srl derivanti dalle obbligazioni contrattualmente assunte. (3-00738)

(27 febbraio 2002)

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA PREVIDENZIALE, MISURE DI SOSTEGNO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE E ALL'OCCUPAZIONE STABILE E RIORDINO DEGLI ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA (2145)

(A.C. 2145 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI
PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge A.C. 2145-A reca numerose deleghe al governo per la riforma del sistema previdenziale;

il disegno di legge è stato presentato dal Governo privo della relazione tecnica;

solo dopo la richiesta formale della Commissione Lavoro e della Commissione Bilancio della Camera, la relazione è stata presentata;

le Commissioni, infatti, ritenevano indispensabile tale atto al fine di consentire anche al Parlamento di conoscere l'effettiva praticabilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 7, comma 3 (ex articolo 4, comma 3, dell'A.C. 2145);

la relazione tecnica, successivamente presentata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non provvedeva ad una quantificazione degli effetti finanziari derivanti dal disegno di legge delega, ma si limitava ad illustrare alcune ipotesi sugli effetti economici complessivi che dovrebbero derivare, in evoluzione, dall'attuazione delle nuove disposizioni legislative e

dai comportamenti attesi dai soggetti beneficiari e, dunque, non può considerarsi una vera e propria relazione tecnica riconducibile al procedimento stabilito dalla legge di contabilità e volto alla quantificazione degli oneri per il controllo sostanziale di copertura;

nella relazione tecnica, si ammetteva che la delega non aveva un'adeguata copertura finanziaria, tant'è che si allegava alla relazione un emendamento (poi diventato il testo dei commi 4 e 5 dell'articolo 7) che rinviava alla legge finanziaria la riduzione delle aliquote contributive e fiscali e la relativa copertura, nonché l'individuazione dei lavoratori interessati in relazione:

a) alla riduzione da 3 a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dai datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato delle categorie che saranno definite in sede di attuazione della delega, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore;

b) al conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, subordinato all'assenza di oneri per le imprese, attraverso l'individuazione di compensazioni in termini di facilità di accesso al credito, in particolare per le piccole e medie imprese, di equivalente riduzione del costo del lavoro e di eliminazione del fondo di garanzia del TFR;

c) all'elevazione fino ad un punto percentuale del limite massimo di esclu-

sione dall'imponibile contributivo delle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o di secondo livello;

d) alla ridefinizione della disciplina fiscale della previdenza complementare al fine di agevolare lo sviluppo;

in pratica, il Ministro era costretto a smentire se stesso allorché sosteneva, in precedenza, che la copertura finanziaria alla delega scaturiva dall'aumento del contributo dei parasubordinati e dall'incremento dell'occupazione;

il Governo, come recita la relazione tecnica, è stato dunque costretto ad ammettere che il taglio dei contributi « produce effetti di onerosità per la finanza pubblica di modesta entità all'inizio, ma crescente nel tempo e strutturalmente »;

la relazione chiarisce, altresì, che l'espressione relativa alla decontribuzione: « senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico », si intende riferita « all'importo pensionistico pubblico » e non all'invarianza della somma della pensione pubblica e di quella complementare. Il che implica un aumento dei costi della delega per il bilancio pubblico di non poco conto;

in particolare, la decontribuzione per i nuovi assunti potrebbe costare, al netto degli effetti fiscali, fino al 0,6 per cento del PIL a regime, una cifra pari a oltre sei miliardi di euro (circa 12 mila miliardi di lire): questo in caso di una riduzione dei contributi previdenziali di 5 punti, mentre l'onere per la finanza pubblica sarebbe pari allo 0,3 per cento del PIL nel caso di un taglio di 3 punti;

il provvedimento introduce comunque un meccanismo legislativo fortemente discutibile per quanto concerne i profili di copertura finanziaria;

il disegno di legge non reca una clausola di determinazione degli oneri e della connessa copertura finanziaria, ma rinvia alla sessione di bilancio — (DPEF e legge finanziaria) vanificando di fatto l'unità e il senso della delega legislativa

richiesta al Parlamento — la copertura delle misure attuative delle disposizioni inerenti all'incremento del finanziamento delle forme pensionistiche complementari (articolo 1, comma 2, lettera *g*); alla riduzione fino a 5 punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro (articolo 1, comma 2, lettera *g*, n. 7); alla riforma del conferimento del TFR (articolo 1, comma 2, lettera *g*, n. 8); alla riduzione di un ulteriore punto percentuale dei contributi sopra citati nell'ambito dei contratti integrativi aziendali (articolo 1, comma 2, lettera *h*);

in termini precettivi, tale meccanismo di rinvio presenta gravi profili problematici in ordine alla formulazione del testo ed alla successione temporale dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione in rapporto alle leggi finanziarie annuali, destinate a completarne il dettato sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, che non si ritiene possano essere condizionate da provvedimenti legislativi predeterminati. Si richiama, a tal proposito, la necessità di una rigorosa vigilanza, con riguardo alle disposizioni dell'articolo 81 del dettato costituzionale, per il quale deve essere il legislatore delegante a disporre in ordine al reperimento dei mezzi finanziari ed alla copertura della spesa ivi prevista;

dall'intersecarsi dei due complessi normativi potrebbero infatti discendere conseguenze finanziarie per le quali la clausola di invarianza di cui all'articolo 7, comma 3, potrebbe non costituire presidio adeguato;

inoltre, tale metodologia presenta profili problematici connessi alla successione nel tempo dell'entrata in vigore, da un lato, dei decreti legislativi, dall'altro delle leggi finanziarie e annuali, stanti le disposizioni della legge che regola la sessione di bilancio (articolo 11, comma 3, lettera *b*), legge n. 468 del 1978), le quali escludono dal contenuto della legge finanziaria norme a carattere ordinamentale;

ove le disposizioni contenute nei decreti delegati dovessero entrare in vigore

prima della legge finanziaria, destinata a completarne il dettato sotto il profilo delle conseguenze finanziarie, potrebbero poi porsi problemi di coordinamento, ad esempio tra il nuovo assetto ordinamentale e la disciplina delle aliquote contributive e fiscali, prevista dalla legislazione vigente;

inoltre qualora il procedimento di riforma delle parti diverse da quelle la cui copertura finanziaria è rinviata alle leggi finanziarie, comporti oneri per carenza della copertura prevista dalla legge delega, come peraltro risulta dall'esame del testo dell'Aula, essi non potrebbero essere quantificati e coperti dai decreti legislativi;

il provvedimento in esame prevede misure inerenti ai prelievi obbligatori, nonché a legittime aspettative tipiche della materia previdenziale inerenti a posizioni soggettive dei cittadini e ai loro diritti patrimoniali; aspettative, posizioni e diritti che consigliano il massimo rigore nell'attuazione del dettato di cui all'articolo 81, quarto comma della Carta Costituzionale;

di alcune norme deve essere verificata l'effettiva neutralità e la coerenza dei contenuti rispetto agli obiettivi perseguiti dal Governo e dal provvedimento in esame: è auspicabile che sia chiarita e sanata — a fronte dell'incidenza che le determinazioni in materia possono avere con riguardo agli effetti sulla finanza pubblica — la contraddizione di fondo fra uno degli obiettivi del progetto in esame — vale a dire il prolungamento dell'attività lavorativa — e la progressiva soppressione del divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, che tende ad incentivare comportamenti di segno opposto, vale a dire l'uscita dall'attività lavorativa;

le coperture previste presentano aspetti problematici e risultano carenti, anche per i seguenti aspetti:

1) la quantificazione dei risparmi attesi dal rilascio della certificazione della

posizione previdenziale (circa 120 milioni di euro annui) appare molto aleatoria;

2) gli effetti di risparmio dovuti all'ampliamento della possibilità di totale cumulabilità tra pensione di anzianità e reddito da lavoro autonomo e dipendente risultano già considerati nei saldi di finanza pubblica, in quanto un'analoga disposizione è stata inserita nella legge finanziaria per l'anno 2003 (circa 50 milioni di euro annui);

3) l'ipotesi della neutralità finanziaria, relativa agli incentivi (esenzione totale dai versamenti contributivi, anche non pensionistici, con attribuzione del conseguente vantaggio economico al lavoratore nella misura di almeno il 50 per cento e tassazione separata del reddito) volti a procrastinare il pensionamento, di almeno due anni, mediante stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato, contenuta nella relazione tecnica, non sembra realizzabile: essa presupporrebbe che, a fronte dei contributi non versati, non vengano erogate le corrispondenti prestazioni (malattia, infortuni ecc.);

4) l'estensione della possibilità di sommare i periodi assicurativi maturati in due o più forme di assicurazione previdenziale (cosiddetta «totalizzazione»), sebbene non considerata dalla relazione tecnica ed in seguito al parere della Commissione bilancio, derubricata, per così dire, da criterio della delega a semplice «obiettivo», appare suscettibile di determinare effetti finanziari di non poco rilievo;

5) l'anticipazione della facoltà di richiedere la liquidazione dei supplementi di pensione dopo la data di decorrenza della pensione, sebbene non considerata dalla relazione tecnica ed in seguito al parere della Commissione bilancio, derubricata anch'essa da criterio della delega a semplice «obiettivo», appare potenzialmente onerosa in quanto il termine per la maturazione del supplemento viene progressivamente anticipato, rispetto alla legislazione vigente, da 5 fino a 2 anni;

6) la destinazione delle parti del TFR, non altrimenti devolute, alla costituzione di nuove forme pensionistiche presso gli enti previdenza obbligatoria, non considerata dalla relazione tecnica, può comportare oneri riguardo alle prestazioni dovute dall'ente di previdenza come corrispettivo dei versamenti ricevuti;

7) secondo la relazione tecnica l'attuazione di taluni criteri determina effetti complessivamente compensativi sino all'anno 2012; tuttavia, a partire dal 2008, la compensazione tra effetti virtuosi ed effetti onerosi evidenzia un saldo annuo negativo, che impone di individuare un'apposita copertura finanziaria;

la procedura, inserita nel testo in esame a seguito del parere della Commissione bilancio, tesa a consentire al Parlamento un riscontro effettivo della neutralità finanziaria dei decreti legislativi, non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria dei decreti legislativi medesimi, non prevedendo l'obbligo di acquisire il parere vincolante delle Commissioni parlamentari sui predetti schemi, né l'eventuale rinvio alle Camere dei testi in caso di difforme parere del Governo;

il Presidente della Repubblica nel suo messaggio alle Camere (doc. I, n. 1) del 29 marzo 2002, invita le Camere ad una « rigorosa vigilanza » dei presupposti costituzionali ed ordinamentali dei provvedimenti all'esame del Parlamento;

tra tali presupposti vanno annoverati in maniera particolare quelli relativi all'articolo 81 della Costituzione;

il testo determina infatti effetti onerosi privi di copertura finanziaria e — attraverso il meccanismo del rinvio a provvedimenti successivi — prospetta una violazione dell'obbligo di copertura e una lesione delle norme che disciplinano la manovra annuale di bilancio;

le procedure previste dall'articolo 7 non sembrano indicare in maniera adeguata i mezzi per fare fronte alle maggiori spese ed alle minori entrate;

il sistema normativo che ne discende nella sua forma e nei suoi contenuti non risponde ai vincoli posti dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione con riguardo all'indicazione dei mezzi per fare fronte agli oneri derivanti dal provvedimento,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge.

n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Intini, Rizzo, Zanella, Cordoni, Delbono, Sgobio, Widmann, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Michele Ventura, Pennacchi, Cusumano, Potenza, Innocenti, Boccia, Morgando.

La Camera,

premesso che:

il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'articolo 8 del disegno di legge 2145-A si configura come una vera e propria delega in bianco al Governo per l'assenza di qualsiasi indicazione dei principi e criteri direttivi cui conformarsi nell'esercizio dei poteri delegati, non potendosi sicuramente considerare neppure orientativi i vaghi e generici accenni ai « principi su cui si fonda la legislazione previdenziale », alla « più precisa determinazione dei campi di applicazione delle diverse competenze » o ancora alla « maggiore speditezza e semplificazione delle procedure amministrative, anche con riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse gestioni » ed alla « armonizzazione delle aliquote contributive » di cui al comma 1, che prevede l'emanazione di un testo unico in materia previdenziale, richiamati poi sbrigativamente dal comma 3 che conferisce il potere di procedere a successive correzioni ed integrazioni dello stesso testo unico;

il carattere frammentario, sordinato e non sistematico di tali riferimenti sembra infatti piuttosto ingenerare elementi di confusione e di incertezza ri-

guardo ai limiti ed all'oggetto stesso della delega, anche considerando un successivo richiamo alla semplificazione e razionalizzazione della previdenza per il settore agricolo;

in particolare, non si vincola il Governo ad una precisa individuazione della normativa vigente, alla esplicita indicazione delle norme abrogate da successive disposizioni o dal medesimo testo unico e di quelle che restano comunque in vigore, al coordinamento formale del testo delle disposizioni integrato con le modifiche necessarie ad assicurarne la coerenza logica e sistematica. Né il Governo è tenuto ad individuare con esplicita elencazione le norme secondarie divenute incompatibili;

è di tutta evidenza pertanto la duplice violazione delle condizioni poste dall'articolo 76 della Costituzione, laddove richiede per la delega della funzione legislativa la determinazione di principi e criteri direttivi e la definizione dell'oggetto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2145-A.

n. 2. Boato, Castagnetti, Violante, Intini, Rizzo, Zanella, Cordoni, Delbono, Sgobio, Widmann, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Michele Ventura, Pennacchi, Cusumano, Potenza, Innocenti, Boccia, Morgando.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 2145-A reca numerose deleghe al Governo per le riforme del sistema previdenziale, alcune delle quali si configurano come vere e proprie deleghe in bianco vista la indeterminatazza con cui sono definiti principi e criteri cui il Governo dovrebbe attenersi;

il disegno di legge è stato presentato dal Governo privo della relazione tecnica, che è stata presentata solo dopo una richiesta formale in merito elevata dalla Commissione Lavoro e dalla Commissione Bilancio della Camera;

la relazione tecnica riconosceva che la delega era priva di un'adeguata copertura finanziaria;

la relazione tecnica fa comunque intendere che le misure contenute nel disegno di legge di delega comportano un aumento apprezzabile dei costi per il bilancio pubblico, in particolare la decontribuzione per i nuovi assunti prevista nella delega potrebbe raggiungere il costo di oltre sei miliardi di euro;

il testo in esame non presenta adeguata copertura finanziaria e introduce meccanismi assai discutibili e dubbi per cercare di assicurarla;

il Presidente della Repubblica, nel suo messaggio alle Camere del 29 marzo 2002, ha invitato i due rami del Parlamento ad una « rigorosa vigilanza » dei presupposti costituzionali ed ordinamentali dei provvedimenti all'esame del Parlamento;

tra questi presupposti vanno certamente annoverati quelli relativi al quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione, relativo all'obbligo per ogni legge di indicare la copertura finanziaria delle norme in esso contenute, nonché quelli contenuti nell'articolo 76 della Costituzione, che stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegata al Governo solo con una precisa determinazione di principi e criteri direttivi, per un tempo limitato e per oggetti definiti;

tali presupposti non sono contenuti nel disegno di legge di delega al Governo in materia previdenziale,

delibera

di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 2145-A.

n. 3. Alfonso Gianni, Giordano, Mascia, Russo Spena.

(A.C. 2145 - Sezione 2)**QUESTIONE PREGIUDIZIALE
PER MOTIVI DI MERITO**

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge in esame, concernente la delega al Governo in materia previdenziale, presenta aspetti di grave pregiudizio per il sistema previdenziale pubblico obbligatorio del nostro Paese;

la Commissione presieduta dal sottosegretario al *welfare* Brambilla, costituita per valutare la riforma del sistema previdenziale introdotta con la legge n. 335 del 1995 ha dimostrato nelle sue conclusioni la validità delle misure che hanno contribuito a risanare il sistema pensionistico;

l'introduzione della decontribuzione di cui all'articolo 1, lettera g), numero 7, per i nuovi assunti mira a destrutturare il sistema previdenziale obbligatorio in netto contrasto con la legge n. 335 del 1995 che prevede il passaggio da un sistema previdenziale retributivo ad un sistema previdenziale contributivo;

tale misura rischia di porre in crisi la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale con le ripercussioni più gravi ai danni dei lavoratori più giovani, i quali vedranno la pensione calcolata sull'insieme dei contributi versati nell'arco di tutta la loro vita lavorativa;

la delega in oggetto non comporterà alcun risparmio anzi aggraverà i costi sia per il mancato prelievo derivante dalla decontribuzione, sia per la differenza che esiste tra le aliquote di computo per i nuovi assunti, sia per i benefici fiscali promessi alle imprese in cambio dello smobilizzo del trattamento di fine rapporto, i quali oneri graveranno tutti sulle finanze pubbliche;

tra le misure più contestate nel confronto con le parti sociali ed in particolar modo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative risulta quella concernente le modalità di impegno obbligatorio del trattamento di fine rapporto (TFR) in favore della previdenza complementare;

non è possibile accettare un impiego obbligatorio delle somme accantonate a titolo di trattamento di fine rapporto nei fondi pensione con l'erronea parificazione tra fondi aperti e fondi chiusi mancando una adeguata e organica politica di incentivazione fiscale in favore degli strumenti di previdenza integrativa e idonee garanzie di rendimenti minimi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge.

n. 1. Castagnetti, Violante, Boato, Intini, Rizzo, Zanella, Cordoni, Delbono, Sgobio, Widmann, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Michele Ventura, Pennacchi, Cusumano, Potenza, Innocenti, Boccia, Morgando.

